



N° PAP-00672-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 20/11/2020 al 05/12/2020

L'incaricato della pubblicazione
IDA SMALDONE

COMUNE di CETARA

PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - www.comune.cetara.sa.it
pec: info.cetara@asmepec.it

ORDINANZA SINDACALE

N. 57

DEL 20 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: MISURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE CHIESE FINO AL 27 NOVEMBRE 2020.

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



COMUNE di CETARA

PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - www.comune.cetara.sa.it
pec: info.cetara@asmepec.it

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla



COMUNE di CETARA

PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - www.comune.cetara.sa.it
pec: info.cetara@asmepec.it

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.265 del 25-10-2020;

VISTA la nota del Ministero della Salute “COVID-19: Indicazione per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena” del 12 ottobre 2020, prot. n. 32850;

PRESO ATTO delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con le quali sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, e in senso più restrittivo rispetto alle stesse;

RICHIAMATE le seguenti ordinanze sindacali quali misure organizzative temporanee adottate al fine di contribuire, per quanto possibile, al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a scopo preventivo e di tutela della salute pubblica, in attuazione della normativa sopra richiamata:

Ordinanza sindacale n. 41 del 30.10.2020 recante “Misure di gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Ordinanza di chiusura delle chiese fino al 15 novembre 2020.”;

Ordinanza sindacale n. 53 del 12.11.2020 con la quale è stata prorogata la suddetta disposizione fino al 22 novembre 2020;



COMUNE di CETARA

PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - www.comune.cetara.sa.it
pec: info.cetara@asmepec.it

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*” (GU Serie Generale n.284 del 14-11-2020) con la quale è stato stabilito che le misure contenute nell'art. 3 del citato DPCM 3.11.2020 (efficaci fino al 3 dicembre 2020) sono applicabili anche sull'intero territorio della Regione Campania;

PRESO ATTO che l'intero territorio della Campania è caratterizzato da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto (cd. Zona rossa);

CONSIDERATO CHE:

- nel territorio comunale si sta registrando un numero rilevante di contagi da COVID-19, la maggior parte dei quali asintomatici, con i gravissimi rischi connessi alla diffusione del contagio;
- nonostante le misure di prevenzione finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione da COVID-19, allo stato l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste ed è in progressivo aumento la diffusione del virus;
- allo stato sussiste l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa;
- si rende necessario adottare misure finalizzate ad allentare la pressione epidemiologica sull'intera popolazione, ed in particolare di quanto più possibile gli spostamenti delle persone dal proprio domicilio e assembramenti di persone;

VISTO in particolare il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che dispone:

- all'art. 1 comma 1: “1. *Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del*



COMUNE di CETARA

PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - www.comune.cetara.sa.it
pec: info.cetara@asmepec.it

virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.”;

- all'art. 1 comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, tra le quali: “g) *limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;* h) (...) *limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;*”

- all'art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infra-regionale)

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. ((*COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76*)).

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”;



COMUNE di CETARA

PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - www.comune.cetara.sa.it
pec: info.cetara@asmepec.it

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VALUTATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria indica chiaramente la necessità di adottare tutte le possibili misure idonee a salvaguardare la salute pubblica;

CONSIDERATO che si rende necessario in tale situazione evitare occasioni di incontro che possano creare il rischio di forme di assembramento in pregiudizio della salute pubblica, in contrasto con il principio di contenimento sociale di cui alla normativa sopra richiamata;

RITENUTO di approntare misure organizzative temporanee al fine di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e disporre una ulteriore proroga, a scopo preventivo, della chiusura delle chiese insistenti sul territorio comunale, al fine di evitare occasioni di incontro anche nel rispetto delle prescrizioni del distanziamento sociale, salvo per la celebrazione delle cerimonie funebri in forme privata limitatamente ai parenti stretti, come da prescrizioni del governo centrale;

SENTITI il parroco don Andrea Caputo;

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

RILEVATO che tali ulteriori misure specifiche non sono in contrasto ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario Nazionale, ed



COMUNE di CETARA

PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - www.comune.cetara.sa.it
pec: info.cetara@asmepec.it

in particolare l'art. 32 che dispone *“il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

VISTO l'art. 50, comma 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

allo scopo di contrastare e contenere e prevenire ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Cetara, **fino al 27 novembre 2020 la chiusura delle chiese insistenti sul territorio comunale**, al fine di evitare occasioni di incontro anche nel rispetto delle prescrizioni del distanziamento sociale, salvo per la celebrazione delle cerimonie funebri in forme privata limitatamente ai parenti stretti, come da prescrizioni del governo centrale.

DA' ATTO

che il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base a:



COMUNE di CETARA

PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - www.comune.cetara.sa.it
pec: info.cetara@asmepec.it

- sopraggiunte necessità e problematiche rilevate;
- una nuova valutazione del contesto epidemiologico, tenendo conto dell'andamento dei contagi su scala locale e regionale.
- sopravvenute disposizioni statali e regionali.

TRASMETTE

per gli adempimenti di competenza:

- All'Arcidiocesi Amalfi – Cava de' Tirreni;
- Alla Parrocchia di San Pietro Apostolo.

DISPONE

La presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale on-line nonché al sito istituzionale dell'Ente.

20.11.2020

IL SINDACO

f.to dott. Fortunato Della Monica

(firmata digitalmente)